

PROT. 119819

16 LUG 2019
Ancona.....

ORDINANZA N.....50

OGGETTO: Obbligo pulizia deiezioni liquide cani e altre norme comportamento.

Il SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani lasciate dai conduttori su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

Visto l'Art. 30 del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" approvato con D.C.C. n. 37 del 4.4.2017 che prescrive, per i detentori dei cani, non solo l'immediata raccolta delle feci emesse dagli animali, ma anche la conduzione degli animali stessi, laddove possibile, negli spazi verdi oppure in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi; tale articolo al momento non disciplina la questione delle deiezioni liquide problematica altrettanto importante sotto il profilo igienico sanitario e più difficilmente affrontabile.

La Corte di Cassazione si è occupata del tema, che riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica connessa al crescente numero di cani di proprietà anche nel Comune di Ancona e ha individuato, nella medesima sentenza 7082/2015, un elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via di seguito riportati:

- 1) devono mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale;
- 2) devono limitarne libertà di movimento in modo che non sia totale (guinzaglio);
- 3) devono intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere - quantomeno nell'immediatezza - dall'azione;
- 4) nell'impossibilità di vietare al cane di urinare, dovrebbero portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per ripulire.

Diversamente si può configurare «sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale», comportamento che potrebbe configurare anche illecito penale di cui al reato di imbrattamento o deterioramento ai sensi dell'art. 639 del CODICE PENALE :

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo

determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna."

E' innegabile che non sempre è possibile governare con tempestività le deiezioni liquide dei cani, agendo in prevenzione, e, quindi, occorre, spesso, provvedere successivamente mediante la rimozione, al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori; per tale motivo si ravvisa la necessità che il conduttore di un cane sia dotato dei mezzi adatti allo scopo suindicato e li utilizzi a tal fine, portando con sé una bottiglietta d'acqua e ripulendo, nell'immediatezza, quanto sporcato con l'urina del cane, così denotando « una attenzione del conduttore dell'animale e senso del rispetto della proprietà e diritti dei terzi, nonché educazione e civiltà che si inserisce in un più ampio quadro di convivenza di fronte ad un fenomeno che non può essere sottaciuto in quanto parte della realtà quotidiana soprattutto nei grandi agglomerati urbani».

RILEVATA la necessità di garantire l'igiene, in particolare di alcuni spazi o immobili urbani destinati alla collettività o di proprietà privata, oggetto di analoga tutela, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

RITENUTO doveroso provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree ad uso pubblico vengano immediatamente pulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno quindi dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato;

VISTI:

l'art. 30 del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" approvato con D.C.C. n. 37 del 4.4.2017 di cui costituisce integrazione sostanziale in attesa di una sua formale e più generale revisione;

Visto l'art. 50 sulla competenza del Sindaco d.to L.vo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- pulire immediatamente le **deiezioni liquide** prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori d'acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi.

- condurre gli animali in modo da ridurre il più possibile il rischio che possano produrre **deiezioni in generale** in prossimità dei luoghi di cui sopra, con obbligo di pulizia e ripristino di eventuali superfici sporcate anche attraverso l'utilizzo del guinzaglio di cui all'art. 29 del regolamento.

Per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, sono sempre vietate le **deiezioni di qualunque tipo dei cani** nel raggio di 10 metri dal perimetro della proprietà delle scuole di ogni ordine e grado, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della pulizia con acqua delle deiezioni liquide.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.3 del Regolamento del Comune di Ancona per la determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con DCC n.100/03, da Euro **77,00 a Euro 500,00** tenuto conto in particolare della sensibilità dei luoghi ove è necessario preservare le condizioni igieniche, della ripetitività dell'illecito amministrativo e del mancato utilizzo del guinzaglio come strumento di controllo del comportamento dell'animale oltre che della tutela della pubblica incolumità.

E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 639 del c.p.

Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8 1990 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo, si comunicano le seguenti informazioni:

- in base all'art. 7 ed all'art. 8°, 2° comma, l'amministrazione procedente è Il Comune di Ancona- Direzione Politiche Sociali U.O. Sanità e Promozione della Salute v.le della Vittoria n. 39, 3° piano
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della medesima legge si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Marche (legge 6.12. 1971 n. 1034) nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 g. dalla notificazione (DPR 24.11. 1971, N. 1199).
- rispetto al procedimento in oggetto, nei confronti del sottoscritto non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all' art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. all'art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 come da propria dichiarazione resa nei termini anzidetti ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., conservata agli atti della intestata direzione.

DISPONE

Gli importi derivanti della sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente ordinanza saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione e sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela ed il benessere degli animali ai sensi dell'art. 52 del Regolamento D.C.C. n. 37 del 4.4.2017.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza spetta agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale, ai Medici Veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune, e a tutti i soggetti che possono esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale ai sensi dell'art. 53 del Regolamento D.C.C. n. 37 del 4.4.2017.

La presente ordinanza è pubblica sull'Albo pretorio del Comune di Ancona , sul sito internet del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it.

IL SINDACO
AVV. Valeria MANCINELLI
Valeria Mancinelli



viene inviata a cura dell'U.O. Sanità agli uffici comunali interessati:

- URP;
- Servizio Stampa;
- Comando di Polizia Municipale;
- Asur Servizio Veterinario ;
- Associazioni Consulta Animalista:
Associazione OIPA sez. Ancona , LAV Marche sez. Ancona, Legambiente Marche, A.n.t.a. sez. Ancona, Associazione Bolignano, W.W.F. sez. Ancona, Ass. Gli Amici del Campetto, Cani e Gatti solo per Amore, E.N.P.A. sez. Ancona
- Albo Pretorio